

CIRCOLARE n.333	CREMA, 03.05.2018
Modalità di Pubblicazione: - Albo elettronico - Albo cartaceo	Destinatari: - A tutti i docenti in servizio

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: chiarimenti in merito agli esami di stato 2017/2018

Il MIUR, con nota 0007194 del 24-04-2018, ha trasmesso alcuni chiarimenti in merito alle attività di alternanza scuola lavoro per i candidati interni agli esami di Stato degli anni 2017/2018 e 2018/2019 di cui si riportano gli stralci più significativi.

"Come è noto, ai sensi dell'articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Tale disposizione, entrata in vigore nell'anno scolastico 2015/2016 limitatamente alle classi terze, risulta attualmente a pieno regime, coinvolgendo la totalità degli studenti delle classi terze, quarte e quinte attivate nel corrente anno scolastico.

Ai fini dell'ammissione dei candidati interni all'esame di Stato, si osserva che, per l'anno scolastico 2017/2018, la normativa nulla dispone circa l'obbligo, per le studentesse e gli studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell'ultimo triennio del percorso di studi.

Potranno essere ammessi all'esame di Stato, quindi, anche le studentesse e gli studenti che non hanno completato il numero minimo di 400/200 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno. E' il caso, ad esempio, degli studenti ripetenti l'ultimo anno del percorso di studi nell'a.s. 2017/2018, i quali non hanno avuto l'opportunità di svolgere esperienze di alternanza nel secondo biennio, poiché non previste dall'ordinamento come attività pienamente curricolari.

Risulta, tuttavia, fuor di dubbio che le studentesse e gli studenti i quali hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro per il monte ore minimo previsto dalla legge 107/2015, abbiano avuto l'opportunità di acquisire una serie di competenze legate al profilo di indirizzo, ovvero trasversali, utili ad incrementare le loro capacità di orientamento e a favorire la loro occupabilità nel momento in cui entreranno nel mondo del lavoro.

Sulla base della certificazione delle relative competenze acquisite entro la data dello scrutinio di ammissione all'esame di Stato, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.

*In aderenza con quanto disposto dalle annuali Ordinanze ministeriali, in sede di predisposizione della terza prova scritta e di organizzazione del colloquio, la Commissione di esame tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, indicate nel Documento del Consiglio di classe. In ogni caso, tali esperienze sono da considerare quale elemento di valorizzazione del curriculum dell'allievo; **la loro eventuale mancanza non deve costituire in alcun modo elemento di penalizzazione nella valutazione.***

Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro sono riportate nel modello di certificazione di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, allegato al diploma, tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Bettinelli